

N° 2010 Reg. Sent.

ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

OMERTEGGIATO CON ITAEGI
ALTA DELL'AVVOCATO
CASO DI DIFESA DELL'AVVOCATO
PRESENTATO DALL'AVVOCATO

**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE PENALE**

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr. Francesco Bagnai - relatore
Giudice dr.ssa Silvia Mugnaini
Giudice dr. Massimo Donnarumma

N° 3769/22 Reg. Gen. App.

N° 6157/18 N.R.

SENTENZA

In data 22.05.2025

N° Camp. Pen.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza del giorno 22 maggio 2025 dal consigliere relatore dr. Francesco Bagnai; sentiti il Procuratore Generale, l'appellante e i difensori ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:

MACCARI Massimo nato a Siena il 08/12/1974 res. in via Fidanz Prata, 22 Massa Marittima con domicilio dichiarato in via Dante Alighieri, 56 Buonconvento – libero assente. Difeso dall'avv. di fiducia **Massimiliano Fanti** del foro di Siena

IMPUTATO

A) delitto p. e p. dall'art. 612 bis c.p. perchè attraverso reiterate condotte moleste e di minacce telefoniche e tramite il social network facebook nei quali la BIBOLOTTI viene indicata quale bersaglio da colpire in considerazione dell'attività politica svolta, ed ancora attraverso sms dal contenuto minaccioso del tipo "Le presenteremo il conto, saluti" ed infine procedendo al danneggiamento mediante la foratura dei quattro pneumatici dell'autovettura di una conoscente della BIBOLOTTI, parcheggiata sotto l'abitazione di quest'ultima, sul cui lunotto lasciava un messaggio "tanto paga tutto la Bibolotti" cagionava alla BIBOLOTTI un perdurante e grave stato d'ansia e di paura tale da ingenerare un fondato timore di pericolo per la propria e altrui incolumità.

In Cascina dall'aprile all' ottobre 2018

li,
Trasmesso estratto sentenza
alla Procura Gen. Sede e Questura
di.....

Il Cancelliere

li,
trasmessa comunicazione
ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz. C.p.p.

Il Cancelliere

li,
Fatte schede e comunicazione
elettorale

Il Cancelliere

B) delitto p. e p. dall'art. 635 c.p. per aver danneggiato l'autovettura tg. DN801TH di proprietà di LORENZETTI Maria Gabriella, forandole i quattro pneumatici, mentre era parcheggiata in pubblica via.

In Cascina tra il 29 e il 30 settembre 2018

C) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. e 635 c.p. per aver danneggiato, forandoli con un coltello, i quattro pneumatici delle autovetture Renault Kangoo tg. FJ489PJ, intestata ed in uso a DONI Luca e FIAT 500 tg. EX706NR intesta ed in uso a MION Mariantonio, moglie del DONI, entrambe parcheggiate in pubblica via, nonché fioriere e piante poste all'interno del giardino dell'abitazione del DONI.

In Calci il 22.10.18

D) delitto p. e p. dall'art. 614 e 61 n. 2 c.p. perché, in occasione dei fatti di cui al capo C) che precede e, al fine di commetterli, si introduceva all'interno delle pertinenze dell'abitazione di DONI Luca.

In Calci il 22.10.18

E) delitto p. e p. dall'art. 635 cpv. c.p. per aver danneggiato, forandoli con un coltello, i quattro pneumatici dell'autovettura tg. EL546LY di proprietà di PANATTONI Nicola, che l'aveva parcheggiata in area condominiale aperta al pubblico.

In San Giuliano Terme loc. Campo il 30.10.18

F) delitto p. e p. dall'art. 4 L.110/75 per aver portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo: un coltello dalla lunghezza complessiva di cm. 42 con lama di cm. 19,2, altro coltello a serramanico dalla lunghezza complessiva di cm. 18,8 di cui 8 di lama e un'ascia.

In Pisa il 31.10.18

Con la recidiva specifica con riferimento al reato di cui all'art. 612 bis c.p.

Presenti le seguenti parti:

Parte Civile

Difensore

A) BIBOLOTTI Cristina

avv. Chiara Ruberti del Foro di Pisa

B) LORENZETTI Maria Gabriella

avv. Alice Rossali del Foro di Pisa

C) DONI Luca

avv. Maria Iglio del Foro di Pisa

Appellante

L'imputato avverso la sentenza emessa dal: Giudice monocratico penale del Tribunale di Pisa in data 19 ottobre 2021.

Conclusioni delle parti

Procuratore Generale: conferma della sentenza impugnata;

Difensori parti civili: si associano alle conclusioni del P.G., depositano conclusioni scritte con nota spese di cui chiedono la liquidazione;

Difensore imputato: si riporta ai motivi di appello ed insiste per il loro accoglimento;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza meglio specificata in epigrafe, l'imputato veniva ritenuto responsabile dal Tribunale di Pisa per i reati a lui ascritti, avvinti dal vincolo della continuazione e veniva condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alla condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede civile, con una provvisionale pari ad euro 4000,00 a favore della parte civile Bibolotti Cristina e alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili.

Ed invero, secondo la ricostruzione dei fatti così come operata dal Giudice di prime cure, alla luce delle risultanze istruttorie – in particolare dalle testimonianze, dalle verifiche tecniche eseguite dalla Digos, nonché dalle acquisizioni documentali – è emersa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, ovvero per il delitto di atti persecutori nei confronti di Bibolotti Cristina, per plurimi episodi di danneggiamento aggravato nei confronti della persona offesa e di soggetti a lei legati da vincoli familiari, professionali o di vicinanza ideologica, nonché il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere e quello di violazione di domicilio.

Le condotte accertate si sono protratte per un periodo considerevole, a partire dal mese di aprile e fino all'ottobre del 2018, e si sono caratterizzate per modalità reiterate e variegate, comprensive di minacce e molestie telefoniche (anche in orari notturni), invio di SMS e MMS dal contenuto offensivo o intimidatorio, utilizzo di numerosi account social finti per la diffusione di messaggi denigratori, nonché atti vandalici ai danni di beni appartenenti alle persone offese. L'imputato ha anche svolto una azione di profilazione delle persone offese, individuandone le abitazioni, effettuando dei veri e propri appostamenti. Tali azioni, secondo quanto accertato nel processo, sarebbero state ispirate da una finalità politica, nel senso che l'imputato riteneva in questo modo di difendere la figura pubblica dell'eurodeputata Susanna Ceccardi, più volte criticata pubblicamente dalla Bibolotti. Tutto questo nonostante il fatto che in realtà l'on. Ceccardi non avesse alcun contatto con il Maccari ed anzi risulta che lo abbia bloccato su *Facebook*.

I gravi fatti di danneggiamento, tra cui si segnala quello occorso il 30 settembre 2018 in danno dell'autovettura di Maria Gabriella Lorenzetti, presentano una diretta connessione con l'azione persecutoria in atto, come confermato dalla scritta *“tanto paga tutto la Bibolotti”* rinvenuta sul mezzo e dal contestuale spostamento dell'utenza mobile dell'imputato da Buonconvento a Pisa, lungo un tragitto documentato dalle celle agganciate. Analoghe risultanze emergono per gli



episodi ai danni del giornalista Doni, del sig. Panattoni e di altri soggetti esposti per aver manifestato solidarietà alla Bibolotti.

Determinante è stata altresì la confessione parziale resa da Maccari in sede di indagini preliminari, nella quale l'imputato ha ammesso di aver inviato messaggi alla Bibolotti, di aver gestito numerosi profili social con identità fintizie (tra cui “*Zombie 007*”), nonché di essersi attivamente procurato immagini, dati personali e indirizzi delle persone coinvolte, con la finalità di “monitorarne” le condotte. Ha inoltre ammesso di aver pubblicato fotografie di soggetti terzi, tra cui minori, legati alle persone offese, al fine di “*far comprendere il fastidio*” derivante da presunte condotte diffamatorie attribuite alla Bibolotti.

Tali elementi, unitamente alle risultanze delle perquisizioni eseguite il 30 e 31 ottobre 2018 – nel corso delle quali sono stati rinvenuti strumenti idonei alla realizzazione di atti vandalici e materiale informatico riconducibile all'imputato – costituiscono prova univoca della serialità, invasività e ossessività delle condotte, sintomatiche di una personalità connotata da marcata capacità a delinquere e totale estraneità ai limiti della dialettica politica lecita.

Sotto il profilo soggettivo, le condotte ascritte all'imputato sono connotate da un dolo particolarmente intenso e un atteggiamento di pervicacia e reiterazione, incompatibile con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Nella motivazione della sentenza il Giudice prende in considerazione anche l'evento tipico del reato di atti persecutori, specificando che le azioni poste in essere dal Maccari avevano determinato in Cristina Bibolotti uno stato di persistente ansia e timore per la propria incolumità e quella dei propri cari, imponendole modificazioni rilevanti delle proprie abitudini di vita e di lavoro. In particolare Cristina Bibolotti avrebbe temporaneamente cambiato domicilio e – quando doveva recarsi a qualche evento politico – si faceva sempre accompagnare.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto **appello** la difesa dell'imputato chiedendo - con il **primo motivo** di impugnazione - l'assoluzione dell'imputato per il delitto di atti persecutori, di cui al capo A) dell'imputazione, sostenendo la insussistenza del fatto e comunque la insufficienza delle prove acquisite a dimostrare la riconducibilità delle condotte all'imputato. Sostiene l'appellante che non sarebbe provato in modo inequivoco che i profili social (*Facebook*) dai quali sono partite le comunicazioni lesive siano riconducibili all'imputato. Il Giudice monocratico avrebbe basato tale attribuzione su meri elementi indiziari, quali la tipologia delle immagini del

profilo, senza disporre alcun accertamento tecnico idoneo a collegare tali account alla persona del Maccari (es. analisi forense dei dispositivi, verifica degli indirizzi IP, accertamenti ISP). Lo stesso imputato avrebbe negato la titolarità dei profili, affermando che erano stati creati da terzi.

Inoltre, la difesa ritiene che le condotte addebitate al Maccari, anche ove ritenute allo stesso riferibili, non appaiano idonee a integrare il reato di atti persecutori, perché non risulta sussistente l'evento contestato nel capo di imputazione: ovvero un perdurante e grave stato di ansia o timore per l'incolumità personale o dei congiunti, né una significativa alterazione delle abitudini di vita della persona offesa. A tale proposito l'appellante sottolinea che non è stata prodotta documentazione medica o psicologica a sostegno di un effettivo stato d'ansia, né sono emerse testimonianze attendibili sul punto. La stessa persona offesa ha continuato la propria attività politica, partecipando a eventi pubblici, candidandosi alle elezioni e proseguendo la normale vita sociale, il che esclude, in fatto, la sussistenza dell'evento lesivo richiesto dalla norma incriminatrice. La circostanza secondo cui la p.c. avrebbe temporaneamente cambiato domicilio non è sorretta da prova oggettiva del nesso causale tra tale scelta e le presunte condotte dell'imputato. L'allontanamento non è stato accompagnato da provvedimenti di tutela o segnalazioni agli organi di pubblica sicurezza, e non sono state dimostrate modifiche sostanziali dello stile di vita della persona offesa tali da costituire l'evento tipico del reato contestato.

Inoltre, i messaggi in oggetto, anche ove attribuibili all'imputato, non avrebbero carattere minatorio o intimidatorio tale da ingenerare un fondato timore per l'incolumità. Espressioni come *“ti porteremo al guinzaglio”* devono essere interpretate nel contesto della dialettica politica, trattandosi di linguaggio caratterizzato da connotazioni simboliche e polemiche, ma non di minaccia concreta. Inoltre, si evidenzia l'assenza di blocco dell'utenza da parte della persona offesa, circostanza incompatibile con l'asserita situazione di timore.

In aggiunta, non sarebbe provata la sistematicità o reiterazione delle condotte perché l'imputato avrebbe agito solo inviando messaggi o pubblicandoli su Facebook in reazione a pubblicazioni della persona offesa aventi contenuto denigratorio verso l'on. Ceccardi. Tali comportamenti devono essere valutati nel contesto della libera espressione politica, e non in un'ottica penalistica. Alla luce dell'assenza di prova certa in ordine alla riconducibilità soggettiva delle condotte al Maccari, del difetto dell'evento lesivo, della natura politica e non minatoria dei messaggi, si impone l'applicazione del principio del favor rei, non potendo pervenire a condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.



In relazione ai capi B), C), D) ed E) sostiene l'appellante che la motivazione della sentenza è carente sotto il profilo della coerenza logico-giuridica e della corretta applicazione dei principi in tema di prova indiziaria, perché il quadro probatorio avrebbe imposto una pronuncia assolutoria per assenza di elementi certi.

In particolare, la responsabilità dell'imputato è stata ritenuta dimostrata sulla base di un **unico presunto riscontro**, ovvero la localizzazione del suo telefono cellulare in alcune aree della provincia di Pisa. Tuttavia, tale circostanza – oltre a non collocarlo mai con certezza nei luoghi esatti in cui si sono verificati i danneggiamenti – non costituisce di per sé un indizio nel senso tecnico richiesto dall'art. 192, comma 2, c.p.p. Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, la presenza di un soggetto in una zona genericamente indicata, non è sufficiente a fondare una condanna penale se non è accompagnata da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a sostenere l'ipotesi accusatoria in modo coerente e univoco.

Altrettanto irrilevante è il richiamo operato dal Giudice ai rapporti di amicizia tra le persone offese e la Bibolotti, come se tali relazioni potessero, in sé, dimostrare la colpevolezza dell'imputato. Né può ritenersi sufficiente il riferimento alle dichiarazioni delle persone offese, le quali si sono limitate a constatare i danni subiti, senza mai indicare tempi certi, modalità precise o l'identità di un eventuale autore. In alcuni casi, l'arco temporale entro cui i fatti si sarebbero verificati risulta estremamente esteso, rendendo ogni tentativo di collegamento con l'imputato ancora più incerto e speculativo.

Anche in relazione al capo F), le contestazioni mosse appaiono prive di consistenza. Il rinvenimento di attrezzi agricoli nell'auto dell'imputato trova una spiegazione logica e del tutto lecita, confermata dallo stesso interessato, trattandosi di strumenti di proprietà del padre, utilizzati per la manutenzione di un'uliveta. Non emerge alcun collegamento oggettivo tra quegli attrezzi e le ipotizzate condotte di danneggiamento, né viene fornita alcuna prova in tal senso.

In conclusione, secondo l'appellante, la decisione del Giudice si fonderebbe più su un pregiudizio che su una reale ricostruzione probatoria, caratterizzandosi per l'adesione acritica alla versione delle parti civili, senza un vaglio autonomo dell'attendibilità dei riscontri e senza un vero percorso logico che colleghi i dati emersi alla responsabilità dell'imputato.

Con il **secondo motivo** di appello, la difesa lamenta l'errata quantificazione della pena, sostenendo che sarebbe stata applicata una aggravante illegittima laddove il primo Giudice ha richiamato "*l'art. 133 c.p. in relazione alla capacità a delinquere del reo, e alla particolare condotta*" (sic):

appello p. 13). Sostiene l'appellante che la condotta dell'imputato sarebbe, tutt'al più, riconducibile alla fattispecie delle molestie di cui all'art. 660 c.p.

Per tutti questi motivi, la difesa dell'imputato chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, di:

- Assolvere Il Sig. Maccari Massimo dai reati contestati ai capi B, C, D, E, per non avere commesso i fatti o comunque per mancanza di prove
- Assolvere il sig. Maccari Massimo dal reato di cui al capo A. perché la condotta dello stesso non integra gli estremi del reato di cui all'art. 612 bis per mancanza degli elementi distintivi della fattispecie del reato contestato
- Assolvere il sig. Maccari Massimo dal capo F) in quanto gli oggetti presenti nella vettura sequestrati sono arnesi da lavoro usati dal padre dello stesso e certamente non trasportati illecitamente

In subordine:

- Condannare il Maccari per il reato di cui all'art 660 c.p. derubricando il reato di cui all'art. 612 bis alla pena dell'ammenda disposta nel minimo previsto.

In via ulteriormente subordinata:

- In riforma della sentenza di Primo Grado per tutti i capi di imputazione applicare il minimo della pena per il reato più grave ridotto per le attenuanti generiche, aumentato per la continuazione e condannare lo stesso alla pena di 12 mesi con sospensione condizionale o alla pena che sarà ritenuta di giustizia e/o di ragione sempre con pena sospesa
- in ulteriore subordine nel caso in cui la Corte lo ritenesse opportuno, questo difensore chiede che la pena venga ridotta applicando le attenuanti generiche nel minimo edittale, stante la tenuità del fatto e del danno causato con la concessione di ogni beneficio di legge. In ogni caso con pena sospesa.

Comunque, in ogni caso volere ridurre ad equità le statuzioni civili, sia relativamente somme che sono state liquidate in primo grado alle parti civili per il risarcimento del danno, nonché per le spese legali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve osservare che il reato contestato **sub F)** è estinto per sopravvenuta prescrizione, trattandosi di fattispecie contravvenzionale.

Per quanto riguarda gli altri capi di imputazione ritiene questa Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto; la sentenza impugnata si basa su un complesso di prove solido e coerente, di cui il primo Giudice ha dato l'unica valutazione razionalmente e logicamente possibile, come risulta in modo chiaro dalla motivazione.

Partendo dalla contestazione del reato di atti persecutori – capo A) della imputazione – non vi è alcun dubbio che Cristina Bibolotti abbia dovuto subire una serie di minacce e molestie telefoniche (anche in orari notturni), con invio di SMS e MMS dal contenuto offensivo o intimidatorio. L’azione persecutoria è stata condotta anche con l’utilizzo di numerosi *account* social finti per la diffusione di messaggi denigratori. Così come è provato al di là di ogni ragionevole dubbio che Maccari abbia svolto una vera e propria azione di profilazione della persona offesa, individuandone le abitazioni, effettuando dei veri e propri appostamenti. La stessa attività di profilazione è stata fatta anche nei confronti delle altre persone offese, ma anche di altri ancora, non coinvolti nel presente processo.

Chiarito questo punto, il **primo motivo** di impugnazione con il quale – in sintesi – si deduce la carenza di prova certa in ordine alla riconducibilità delle suddette condotte all’imputato, oltre alla insussistenza dell’evento lesivo, rivendicando la natura politica e non minatoria dei messaggi è del tutto infondato.

In primo luogo infatti va precisato che è pacifico che l’utenza telefonica n. 327 – 5841108 (dalla quale sono stati inviati una parte dei messaggi ed i tentativi di chiamata) fosse intestata all’imputato; del resto **Maccari nel suo interrogatorio ha ammesso** di avere inviato SMS alla Bibolotti, compreso il messaggio “*Le presenteremo il conto, saluti*” riportato nel capo di imputazione. Così come ha ammesso:

- di avere più volte tentato di chiamarla per telefono, per “*invitarla a desistere dal proseguire con attacchi diffamatori nei confronti di Susanna Ceccardi*” (cfr. verbale interrogatorio, p. 270)
- di avere pubblicato una fotografia della targa apposta al portone d’ingresso dello stabile dove si trova lo studio legale Bibolotti (il che presuppone un sopralluogo);
- di avere effettuato dei “controlli” sulle abitazioni delle varie persone offese (non solo Cristina Bibolotti);
- di avere pubblicato su *Facebook* le fotografie delle figlie di Corsini e Morabito (con evidente finalità intimidatoria);
- di avere utilizzato molti profili diversi, alcuni dei quali ad esempio si chiamavano “*Igor Tokarev*”; “*Vladimir da Mosca*”;

Non è affatto vero che – come si legge nell’atto di appello – la persona offesa non avrebbe mai bloccato i vari profili *Facebook* utilizzati dall’imputato (il che secondo l’appellante dimostrerebbe che non ne era minimamente intimorita). Al contrario è stato lo stesso Maccari ad ammettere che

aveva dovuto cambiare frequentemente i profili “perché mi venivano bloccati, specialmente a seguito delle segnalazioni del gruppo di amici della Bibolotti” (cfr. *ibidem*).

Va poi considerato che in molti casi per inviare messaggi minacciosi o allusivi è stato utilizzato un profilo con il nome ed il cognome dell'imputato, quindi – a meno di non dimostrare un furto di identità – riferibile con tutta evidenza proprio all'imputato. Su questo specifico punto Maccari nel suo interrogatorio **si è contraddetto**, perché dapprima ha negato che il profilo Facebook “*Massimo Maccari*” fosse riconducibile a lui; immediatamente dopo (nella stessa pagina del verbale di interrogatorio) ha detto esattamente il contrario. L'imputato infatti ha ammesso di avere pubblicato sulla pagina *Facebook* di un amico della Bibolotti, sapendo che costui glielo avrebbe riferito, la foto della targa dello studio legale della donna, precisando di averlo fatto attraverso un suo profilo e aggiungendo: *<ora non ricordo se fosse quello a nome “Massimo Maccari” o un altro>* (cfr. *ivi*, p. 271). Poi ancora a pagina 273 si legge: *<Preciso che ho realizzato un profilo Facebook intestato “Massimo Maccari” per il quale ho utilizzato come immagine del profilo una delle foto che avevo preso da altri profili ed in particolare la foto della figlia di Morabito, mi sembra Giacomo di nome, che come ho detto è l'editore del giornale web Cascina Notizie>*.

Da notare che Morabito è l'editore, mentre Massimo Corsini e Luca Doni sono giornalisti della stessa testata web e proprio per questo sono stati presi di mira: perché “Cascina Notizie” sosteneva attivamente la Bibolotti nella sua campagna politica contro Susanna Ceccardi.

Anche il profilo “*Zombie 007*” è riferibile all'imputato. Lo dimostra il fatto che nello stesso periodo era stata notata la presenza di un uomo evidentemente travisato (cappello, occhiali da sole e parrucca) che distribuiva davanti ad un ristorante di Cascina dei volantini nei quali si affermava che l'autofficina della famiglia Bibolotti truffava i clienti ed in calce al volantino vi era la firma “Massimo Maccari (Zombie 007)”.

In conclusione non vi possono essere dubbi sulla riconducibilità all'imputato delle condotte persecutorie, in larga parte ammesse e per le quali Maccari ha anche spiegato il movente.

Per quanto riguarda la tesi della **insussistenza dell'evento lesivo**, sostiene l'appellante che l'accusa e le parti civili non avrebbero prodotto documentazione medica attestante la sussistenza di una condizione di grave ansia e/o di fondato timore per la propria incolumità o per quella dei propri congiunti. Questo argomento non è condivisibile perché è pacifico che non sia indispensabile una certificazione medica, dovendo essere valutata la condizione di ansia e/o di timore per la propria o altrui incolumità sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la

quale peraltro potrebbe anche non saper fornire una definizione specifica e puntuale del proprio stato d'animo, senza che questo infici la prova della sussistenza dell'evento.

Non solo ma nel caso in esame è anche provato sia che la Bibolotti resasi conto di essere nel mirino di uno stalker aveva scelto di cambiare domicilio, sia che aveva iniziato a chiedere alle sue amiche di accompagnarla quando doveva recarsi a qualche evento politico.

Quando alla tesi della mera reazione a comportamenti altrettanto persecutori, che la persona offesa avrebbe posto in essere ai danni di Susanna Ceccardi, è appena il caso di rilevare che in primo luogo Maccari non aveva alcun titolo per ergersi a difensore dell'on. Ceccardi (che casomai avrebbe potuto tutelarsi nelle sedi legali, ma ha preferito non farlo); in secondo luogo non risulta che la Bibolotti si appostasse di notte per controllare l'abitazione della sua rivale politica e dei suoi sostenitori.

In conclusione ritiene questa Corte che sia provata al di là di ogni ragionevole sia la sussistenza del reato di atti persecutori, sia la sua attribuibilità al Maccari.

In relazione al **secondo motivo** di impugnazione con il quale – in relazione ai reati di danneggiamento contestati ai capi B), C), D) ed E – si sostiene che mancherebbe la prova della commissione da parte del Maccari, ritiene questa Corte che anche tale censura sia infondata.

A carico del Maccari infatti vi è un quadro indiziario solido e dalla univoca interpretazione, anche alla luce di quanto da lui stesso ammesso nel suo interrogatorio.

Sostiene l'appellante che la responsabilità dell'imputato sarebbe stata ritenuta sulla base di un unico presunto riscontro, ovvero la localizzazione del suo telefono cellulare in alcune aree della provincia di Pisa. L'imputato tuttavia – secondo il difensore – non sarebbe stato individuato mai con certezza nei luoghi esatti in cui si sono verificati i danneggiamenti. In realtà questo non è vero, perché non solo i rilevamenti degli spostamenti dell'imputato in occasione della commissione dei danneggiamenti sono sufficientemente precisi, ma a ben vedere è lo stesso Maccari ad ammettere nel suo interrogatorio che si trovava proprio nei pressi delle abitazioni delle persone offese, giustificandolo con il fatto che voleva “indagare” sulle loro abitazioni e sulle loro abitudini in quanto erano tutti sostenitori della Bibolotti (si vedano in particolare le sue dichiarazioni nel verbale di interrogatorio a pagina 272).

Quindi abbiamo da un lato la presenza certa dell'imputato esattamente nei luoghi dove sono stati commessi i danneggiamenti e nello stesso momento, dall'altro abbiamo anche un movente certo ed ammesso dallo stesso Maccari e cioè che le persone offese non erano persone qualunque e

neanche semplici amici della Bibolotti. I danneggiamenti infatti hanno riguardato: “*tutti quelli che supportano, dando i like ai post pubblicati su Cascina Notizie o su Pisa Today riguardanti i presunti abusi del sindaco Ceccardi*” (cfr. ivi, pagina 272). Nel caso poi del danneggiamento commesso ai danni di Maria Gabriella Lorenzetti nella notte fra il 29 ed il 30 settembre 2018, il rinvenimento di un bigliettino sul quale era scritto: “*tanto paga tutto la Bibolotti*” chiarisce che in realtà si trattava di un gesto diretto non solo a colpire la Lorenzetti ma anche ad intimidire la stessa Cristina Bibolotti. Questa considerazione peraltro vale anche per tutti gli altri episodi di danneggiamento.

In conclusione ritiene questa Corte che non vi possano essere dubbi sulla penale responsabilità dell'imputato neanche in ordine a queste imputazioni.

In relazione al **quarto motivo** di impugnazione con il quale si lamenta la eccessività della pena, si deve osservare che non è chiaro quale sia la circostanza aggravante che secondo l'appellante il primo Giudice avrebbe applicato – illegittimamente – all'imputato. In effetti l'atto di appello fa riferimento all'art. 133 cod. pen. che stabilisce i criteri per la dosimetria della pena e non prevede circostanze aggravanti. Si deve poi escludere – per tutte le ragioni compiutamente esposte – che i fatti contestati sub A) possano essere derubricati nella fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 660 cod. pen.

Fatta questa precisazione, va detto che la pena individuata dal primo Giudice è del tutto proporzionata ed adeguata sia alla dimensione oggettiva del reato di cui si discute; sia al profilo soggettivo dell'imputato che è gravato da precedenti penali non trascurabili.

La vicenda in esame ha una sua specifica gravità perché dimostra una forte determinazione a delinquere da parte del Maccari, il quale risiedendo a Buonconvento non esitava a spostarsi nella provincia di Pisa per fare appostamenti, danneggiare veicoli e “studiare” quelli che riteneva suoi avversari politici. La finalità intimidatoria delle sue azioni è chiara e provata, il pregiudizio causato alle persone offese è rilevante sia sotto il profilo del danno patrimoniale (i danni ai veicoli non erano minimi, tutt'altro); sia sotto il profilo del danno non patrimoniale. Sulla base di queste considerazioni la pena deve essere confermata, così come la condanna al risarcimento dei danni e la provvisionale. Non vi è spazio per riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche perché non risultano elementi concreti meritevoli di essere presi in considerazione, compreso il fatto che Maccari non ha formulato nessuna proposta risarcitoria pur avendone avuto il tempo.

La pena dovrà essere diminuita eliminando l'aumento applicato per il reato prescritto.

PQM

Visto l'art. 605 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza pronunciata in data 19 ottobre 2021 dal Giudice monocratico penale del Tribunale di Pisa nei confronti di **MACCARI Massimo** nato a Siena 08.12.1974 ed appellata nell'interesse dell'imputato

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo F) della rubrica, perché estinto per sopravvenuta prescrizione e – per l'effetto – sciolto il vincolo della continuazione

RIDETERMINA


La pena inflitta con la sentenza impugnata in quella di anni due e mesi cinque di reclusione e ordina la confisca e distruzione dei tre coltelli e dell'ascia sequestrati in data 31.10.2018 e la restituzione in favore dell'imputato degli altri beni in sequestro.

CONFERMA

Nel resto la sentenza impugnata e condanna l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili liquidate in € 1.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% per ciascuna.

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Firenze il 22 maggio 2025


Il Presidente
Dr. Francesco Bagnai

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.lvo n. 196/2003.

Depositato in Cancelleria
il 17 LUG 2025



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ADDETTO ALL'UFFICIO PER IL PROCESSO

Dott.ssa Anna Piroddi